

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE ROMA

5.1.366/2014
Sette

04/01/2014

RICORSO IN APPELLO

Per: CODACONS – Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti – (C.F. _____), in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Giuseppe Ursini (C.F. _____), e per ARTICOLO 32-97 – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO E DEL CITTADINO - (C. F. _____), in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Giuseppe Ursini (C.F. _____), entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Carlo Rienzi (C.F. _____) dall'Avv. Marco Ramadori, CF _____ e dall'Avv. Gino Giuliano (C.F. _____), con studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale del CODACONS, con sede in Roma, Viale G. Mazzini 73, fax n. 063701709; Pec: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org;

F
235433

- ricorrenti

E PER

tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi, dall'Avv. Gino Giuliano e dall'Avv. Marco Ramadori, come da procure in calce al presente atto;

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,
ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
(00186);

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186);

COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco p.t.;

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco p.t.;

COMUNE DI BRESCIA, in persona del Sindaco p.t.;

COMUNE DI LECCO, in persona del Sindaco p.t.;

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco p.t.;

COMUNE DI MONZA, in persona del Sindaco p.t.;

COMUNE DI NOVARA, in persona del Sindaco p.t.;

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco p.t.;

COMUNE DI PESCARA, in persona del Sindaco p.t.;

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t.;

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco p.t.;

COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco p.t.;

-resistenti

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA INTEGRALE RIFORMA
PREVIA SOSPENSIONE** della sentenza n. 19387/2023
pubblicata il 21/12/2023 e notificata in data 28.12.2023 con la quale
il Tar Lazio Sez. Seconda Stralcio ha respinto il ricorso 4779/2014
reg. ric,

FATTO

Al fine di individuare correttamente il contesto normativo e fattuale in cui viene promosso l'odierno ricorso in appello si impongono alcune considerazioni preliminari.

Il problema dell'inquinamento da polveri sottili è una delle emergenze dei paesi industrializzati più dibattuta a livello mondiale, in ragione della pericolosità degli effetti che ha sulla salute pubblica.

La normativa comunitaria, che sin dal 1996 ha cercato di fissare i limiti massimi di esposizione e di adottare misure idonee ad impedirne il superamento, è stata recepita dagli Stati membri e costituisce l'archetipo che ogni Pubblica Amministrazione deve, o dovrebbe, ispirare il proprio operato in siffatta materia.

La suddetta normativa ha, infatti, lo scopo di limitare la presenza degli effetti di una delle sostanze più pericolose per la salute umana, in quanto in grado di provocare innumerevoli malattie, di natura oncologica, respiratoria e cardiocircolatoria.

Per comprendere a pieno l'importanza dell'ottenimento dei risultati a cui mira la normativa di settore è il caso di spiegare cosa si intende con il termine PM10 o PM2.5 (a seconda delle dimensioni delle particelle stesse), ossia il termine scientifico di quello che comunemente definiamo inquinamento da polveri sottili, oppure smog, e che rappresenta la forma più grave di alterazione dell'ecosistema.

Le medesime sono un insieme di particelle solide e liquide sospese nell'aria, prodotte per causa naturale (ad esempio per incendi boschivi o per processi di erosione del suolo) o antropica (in particolare tramite processi di combustione e traffico veicolare), tali da provocare gravi problemi alle vie respiratorie e da contribuire alla diffusione di numerose malattie, comprese le patologie tumorali.

Tra i principali effetti acuti documentati dagli studi epidemiologici vi sono: l'aumento della mortalità giornaliera per tutte le cause ed in particolare per cause cardiovascolari, l'aumento dei ricoveri per

le patologie asmatiche, l'aumento dei ricoveri per malattia polmonare ostruttiva cronica e la diminuzione della funzionalità polmonare ed aumento dei sintomi respiratori acuti in bambini ed adulti.

Fra gli effetti a lungo termine vi è una riduzione dell'aspettativa di vita stimata di 1-2 anni, secondo alcuni studi condotti negli USA.

Il PM10 può provocare anche in persone sane, soprattutto in associazione al fumo di sigaretta, irritazione ad occhi, naso, gola e polmoni. Quando penetra nel nostro apparato respiratorio può avere effetti che vanno dalla semplici irritazioni all'asma, dalla bronchite alla riduzione della funzione polmonare, dai danni irreversibili ai tessuti polmonari fino alla morte prematura.

In conseguenza della loro inalazione, per il fatto stesso che sono diffuse nell'atmosfera, si provocano danni all'intera popolazione, per l'esposizione continua a tali sostanze nocive e tossiche, a causa dalla inazione colpevole della Pubblica Amministrazione, a cui è demandata la tutela della salute pubblica e della cittadinanza.

Difatti l'agenzia europea per l'ambiente AEA ha pubblicato alcuni report secondo i quali quasi un terzo degli abitanti delle città europee è esposto a concentrazioni eccessive di particolato in sospensione nell'aria (PM). Inoltre, ha rilevato che molti dei componenti o fattori in gioco nell'inquinamento atmosferico sono responsabili anche del cambiamento climatico, che a sua volta ha un documentato impatto sulla salute della popolazione.

L'inquinamento è causa di numerosi effetti avversi (per esempio tra questi vi è la perdita della biodiversità, l'estinzione di specie animali e vegetali, la desertificazione, la riduzione delle riserve idriche, l'erosione del suolo, la comparsa di eventi meteorologici estremi).

Per quanto attiene gli impatti che l'inquinamento atmosferico provoca sulla salute si deve invece rilevare che nel 2018 i costi sociali dell'inquinamento atmosferico quantificati nel rapporto EPHA erano più di 166 miliardi di euro e che la popolazione in età pediatrica è più suscettibile agli effetti legati all'esposizione ad

inquinanti atmosferici, perché i bambini sono particolarmente vulnerabili durante lo sviluppo fetale e nei loro primi anni, quando i loro organi sono ancora in fase di maturazione. Inoltre, possono passare molto tempo all'aperto, giocando e facendo attività fisica in aria potenzialmente inquinata e sono soggetti a lunghi periodi di esposizione agli inquinanti.

L'evidenza scientifica degli effetti negativi dell'inquinamento 3 atmosferico sulla salute dei bambini è chiara e convincente con un possibile impatto sulla salute anche in età adulta.

Nuovi dati scientifici e ricerche in tutto il mondo indicano che la salute umana può essere compromessa da concentrazioni di sostanze inquinanti inferiori a quanto si pensava in passato.

Proprio in ragione degli effetti nocivi di cui sopra, gli organi sovranazionali, sin dalla metà degli anni novanta, hanno rivolto grande attenzione all'individuazione delle possibili misure atte ad arginare il problema in questione.

La violazione della normativa di settore rappresenta il motivo sotteso al ricorso in questione, in quanto le Regioni ed i Comuni resistenti non hanno negli anni approntato le misure atte al raggiungimento delle condizioni per non superare le soglie previste dalla Comunità Europea. Si rappresenta che nel tempo quest'ultima ha aggiornato l'elenco delle materie inquinanti, stabilendo per ognuna di esse un valore massimo ed un tempo massimo annuale di superamento di tale valore.

Fin qui si è esposta sinteticamente la problematica dell'inquinamento da polveri sottili che da anni ingenera pericolosi effetti sulla salute pubblica e rappresenta una delle principali emergenze dei paesi industrializzati; di seguito si rappresenteranno i tratti fondamentali della causa instaurata nel 2014 dinnanzi all'Ill.mo Tar del Lazio che si è di recente conclusa con la pubblicazione della sentenza n. 19387/2023 che si vuole impugnare in tale sede.

Nel 2012 il Codacons inviava al Ministero dell'Ambiente e della Salute, Regioni Province e Comuni interessati da alti livelli di inquinamento dell'aria, una diffida ad adottare ogni provvedimento idoneo a porre rimedio alla situazione, nel rispetto della normativa relativa alla qualità dell'aria, ed in particolare si chiedeva a *“ciascuno per come di competenza, nel caso di ennesimo superamento delle soglie comunitarie dei livelli di PM10, ad attivarsi in qualunque modo e con qualunque mezzo al fine di correttamente tutelare la salute dei cittadini italiani. (...) in particolare, i Comuni in indirizzo, in caso di nuovo superamento dei livelli di PM10 in considerazione di quanto sopra evidenziato, vogliano, provvedere, con la massima urgenza a: 1. Predisporre tutte le misure necessarie, così come prescritto dalla Direttiva 2008/50/CE, recepita dal d.lgs. n. 155/2010”*.

Con ricorso depositato in data 11 aprile 2014 i ricorrenti adivano l'Ill.mo Tribunale amministrativo del Lazio per chiedere ex art. 30 c.p.a. la condanna dei Ministeri dell'Ambiente e della Salute, di alcune Regioni e di diversi Comuni, al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 2.000,00 per ogni ricorrente, complessivamente subito dagli abitanti di diverse città italiane nelle quali i livelli di inquinamento superavano i limiti stabiliti dal d.lgs. n. 155/2010, per la lesione del diritto alla salute e del diritto alla vita in luoghi salubri.

Quanto sopra per i seguenti motivi di diritto: 1) violazione direttiva 96/62/ce;d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203; decreto legge 351/99; direttiva 2002/91/ce; decreto legislativo 192/05; decreto legislativo 311/06; direttiva 2008/50/ce; direttiva comunitaria 31/10/ce; d.lgs. 155/2010; decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60; violazione del principio di precauzione di cui all'art. 191 del trattato di lisbona. illegittimità per violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza. violazione degli articoli 32 e 97 cost. e principi generali; 2) violazione artt. 1, 2 e 4 della l. 833/78, del combinato disposto degli artt. 2, 9 e 32 cost e principi generali; violazione del principio di precauzione; 3) sul danno non patrimoniale scaturito

dagli illeciti commessi dall'amministrazione nel corso degli ultimi anni.

Si costituivano i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.

L'udienza di merito per la discussione del ricorso veniva fissata al 14.04.2023, e nella predetta data, nonostante il decorso di quasi 10 anni dall'instaurazione del giudizio, le Amministrazioni resistenti si consideravano ancora inadempienti degli obblighi prescritti per legge in materia di qualità dell'aria.

In data 24.03.2023 i ricorrenti notificavano e depositavano atto di motivi aggiunti, con quali, rilevata la persistenza nel corso del tempo dello sforamento dei limiti di inquinamento dell'aria, chiedevano che fosse accertata e dichiarata la responsabilità per l'omessa adozione da parte delle Amministrazioni resistenti di provvedimenti idonei a garantire la salubrità dell'aria e dell'ambiente, con conseguente condanna al risarcimento del danno come sopra specificato.

In particolare i ricorrenti chiedevano il risarcimento del danno ex art. 30 co. 2 c.p.a. derivante dal mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria, in particolare, per l'omessa adozione da parte delle Amministrazioni resistenti di provvedimenti idonei a garantire la salubrità dell'aria e dell'ambiente, per la violazione della direttiva 2008/50/CE e del D.lgs. n. 155/2010.

L'udienza, dunque, veniva rinviata al 15.12.2023.

Nelle more, in data 5 maggio 2023, il Codacons inviava agli odierni resistenti diffida ex artt.li 2 e seguenti della L. 241/1990, al fine di chiedere nuovamente di attivarsi adottando ogni atto idoneo ad assicurare il rispetto della Direttiva 2008/50/CE e del D. Lgs. 155/2010. Tale diffida riceveva una serie di riscontri, che tuttavia non dimostrano il rispetto dei limiti d'inquinamento previsti dalla legge.

All'esito della predetta udienza veniva infine pubblicata la sentenza che si impugna in questa sede, con la quale il Tar del Lazio "*per quel che riguarda la domanda di risarcimento danni azionata nei*

confronti di tutte le Amministrazioni diverse dal Ministero dell’Ambiente, la dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, con conseguente devoluzione della stessa alla giurisdizione del Giudice Ordinario (innanzi al quale l’odierna domanda potrà essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.a.);^[11] per quel che riguarda la domanda di risarcimento danni azionata nei confronti del Ministero dell’Ambiente, la dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva con riguardo alle due associazioni ricorrenti, mentre la respinge in quanto infondata con riguardo a tutte le restanti persone fisiche ricorrenti. Condanna tutte le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio in favore di ciascuna Amministrazione intimata costituitasi in giudizio, in misura pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni Amministrazione, oltre oneri accessori come per legge (se dovuti)”.

DIRITTO

1. ERROR IN IUDICANDO.

A) Sul difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

Il Collegio di prime cure nell’impugnata sentenza ha ritenuto che la domanda giudiziale promossa, giusta quanto puntualmente previsto dal summenzionato art. 133, co. 1, lett. s), c.p., rientri per materia nel perimetro della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, per l’omesso o ritardato esercizio dei poteri prevenzionistici, precauzionali e regolatori manifestati dal solo “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in materia di inquinamento ambientale, e non anche per ciò che riguarda tutte le ulteriori Amministrazioni evocate in giudizio dalle odierne appellanti.

Nello specifico, il Collegio ha ritenuto che la domanda risarcitoria spiegata nei confronti delle Amministrazioni diverse dal Ministero dell’Ambiente (Ministero della Salute, Regioni e Comuni) non potesse essere scrutinata, essendo quest’ultima inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, innanzi al

quale essa può essere riproposta. La giurisdizione dell'Autorità amministrativa è stata pertanto, negata per la domanda in esame, in quanto ritenuta per un verso, non rientrante nel perimetro delle materie oggetto della propria giurisdizione esclusiva e per altro verso, diretta alla tutela per equivalente di un diritto soggettivo individuale, che è stato ritenuto ricadere in quella del Giudice Ordinario. Il Collegio nell'impugnata sentenza, con la statuizione inerente la giurisdizione, nell'affermare il difetto della propria giurisdizione esclusiva in materia, ha evocato l'ordinanza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 5668 del 23 febbraio 2023. Con questa pronuncia, la Suprema Corte, regolando un conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata dal ricorrente nei confronti della P.A. Orbene, la fattispecie cui ha fatto seguito l'intervento della Suprema Corte, ha tratto origine da un ricorso ex art. 702 c.p.c. presentato da un cittadino milanese, il quale ha agito per il risarcimento del danno alla salute, lamentando diversi inadempimenti da parte della P.A., tra cui la violazione di quanto disposto dal d. lgs. 155/2010, attuativo della direttiva 2008/50/CE. Il contrasto sulla giurisdizione, è stato risolto dalla Sezioni Unite della Cassazione alla stregua del criterio del petitum sostanziale. L'oggetto della domanda giudiziale è stato individuato nel fondamentale diritto alla salute che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, ha sempre natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo.

Nel caso che qui ci occupa, il Giudice di prime cure, sembra non aver considerato che le ricorrenti hanno agito avverso i comportamenti illegittimi della p.a. per l'omessa, o l'inadeguata e quindi insussistente attività amministrativa da parte degli enti locali e centrali delle Amministrazioni diffidate. In particolare a fronte delle diffide inviate invero, dapprima in data 30.05.2012, e poi in data 5.05.2023, le intimate amministrazioni, stante l'importante lasso temporale decorso, non hanno dato prova

di aver efficacemente adempiuto alle prescritta normativa sovranazionale e nazionale in materia di inquinamento ambientale. L'odierna domanda risarcitoria spiegata, dunque, è conseguenza del mancato esercizio dell'attività amministrativa, ex art. 30 cpa. L'approdo interpretativo offerto con la celebre pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 500/1999, ha ricondotto l'azione risarcitoria del danno derivante dalla lesione dell'interesse legittimo nell'ambito della responsabilità aquiliana ex art 2043 c.c.. Le Sezioni Unite hanno sancito che il diritto al ristoro, ex art. 2043 c.c., si estenda alle conseguenze negative derivanti dalla lesione di una qualunque posizione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento, compresi gli interessi legittimi. A tal riguardo, non vi sono più dubbi sul fatto che l'interesse legittimo non vada più considerato come interesse indirettamente protetto o come posizione di stampo meramente processuale, né come interesse alla sola legittimità dell'azione della PA. Oggi si ritiene, infatti, che l'interesse legittimo sia una situazione sostanziale direttamente tutelata dall'ordinamento, equiparata dalla Costituzione al diritto soggettivo (ex artt. 24, 103 e 113 Cost), nell'ambito della quale assume rilievo centrale il bene della vita cui aspira il privato. Dall'evoluzione del concetto di interesse legittimo appena descritta discende l'esigenza di assicurarne piena ed effettiva tutela, così come avviene in relazione ai diritti soggettivi. La colpa della pubblica amministrazione viene individuata, dunque, nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30/07/2013, n. 4020).

Viceversa, la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Cons.

Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23; Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4337).

Sulla scorta di quanto fin qui esposto, si rileva che nel caso che ci occupa – a differenza di quello, solo apparentemente analogo, risolto dalla Corte di Cassazione del 2023 con l’affermazione della giurisdizione del Giudice Ordinario – la domanda spiegata in primo grado aveva ad oggetto il mancato esercizio dell’attività amministrativa, ex art. 30 cpa, e dunque l’interesse legittimo ad essa sotteso. Anche ove non si volesse accedere a tale tesi, la materia doveva ritenersi indubbiamente devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. A norma dell’art. 133, lett. A) n. 1), infatti, “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie in materia di:

1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.”

Tutto quanto sopra esposto conferma, pertanto, che il Collegio adito ha giurisdizione sulla parte di domanda risarcitoria azionata nei confronti del Ministero dell’Ambiente, senza peraltro, escludere dalla propria esclusiva giurisdizione tutte le resistenti amministrazioni, odierne appellate, per l’omesso esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria. Invero, a tal proposito, appare opportuno menzionare l’art. 7 c.p.a., secondo cui “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.

**B) Sulla mancata legittimazione attiva del Codacons e dell’
ART. 32**

L'impugnata sentenza, al punto 17 inoltre, così statuisce : *“Fermo quanto precede, va a questo punto scrutinata (sempre in relazione alla domanda di risarcimento danni azionata nei confronti del Ministero dell’Ambiente) l’eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva delle due associazioni ricorrenti. Come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza, “la legittimazione ad agire afferisce ad una posizione sostanziale, individuando un interesse sufficientemente differenziato e qualificato, di tensione verso un bene della vita, abbia essa la consistenza di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo e presuppone la titolarità di tale qualificata posizione sostanziale; la personalità dell’interesse azionato, indi, costituisce la regola generale, in ossequio al principio generale che vieta la sostituzione processuale ‘fuori dei casi espressamente previsti dalla legge’ (art. 81 c.p.c.);” (cfr. quam multis TAR Lombardia sez. I, 31 ottobre 2018, n. 2453). Dovendo, dunque, la legittimazione essere valutata con riferimento alla specifica domanda proposta, occorre rilevare che l’odierna azione, come risulta dal tenore complessivo del ricorso e dalle conclusioni ivi spiegate, va inquadrata nell’ambito dell’art. 30 comma 2 c.p.a., avendo ad oggetto esclusivamente la richiesta di condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni morali/esistenziali che le ricorrenti persone fisiche affermano di avere subito in conseguenza delle condotte omissive dalle Amministrazioni serbate; è d’altra parte evidente che le ricorrenti Associazioni non possono essere state direttamente riguardate dalle contestate omissioni. E se è vero che l’art. 140 bis del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) aveva innovativamente introdotto un’espressa previsione di legittimazione attiva delle associazioni con finalità di tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti anche “per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”, tale rilievo è stato fatto con specifico ed esclusivo riferimento alla materia della tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali scorrette o dalle condotte anticoncorrenziali. Poiché, dunque, l’eccezione alla regola generale di cui all’art. 81 c.p.c.,*

operante nel processo amministrativo in forza del rinvio esterno previsto dall'art. 39 c.p.a., è ammissibile nelle sole ipotesi previste dalla legge, che sono pertanto di stretta interpretazione, reputa il Collegio che in assenza di una previsione normativa non possa essere ammessa nel caso di specie (inerente un'azione risarcitoria ex art. 30 del c.p.a.) la legittimazione attiva delle due associazioni ricorrenti. Con riferimento a dette associazioni, pertanto, la domanda di risarcimento danni azionata nei confronti del Ministero dell'Ambiente va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

Le ricorrenti contestano quanto sopra affermato dai Giudici di primo grado per le seguenti motivazioni: con particolare riferimento alla parte in cui i Giudici di primo grado scrivono “*Dovendo, dunque, la legittimazione essere valutata con riferimento alla specifica domanda proposta, occorre rilevare che l'odierna azione, come risulta dal tenore complessivo del ricorso e dalle conclusioni ivi spiegate, va inquadrata nell'ambito dell'art. 30 comma 2 c.p.a., avendo ad oggetto esclusivamente la richiesta di condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni morali/esistenziali che le ricorrenti persone fisiche affermano di avere subito in conseguenza delle condotte omissive dalle Amministrazioni serbate; è d'altra parte evidente che le ricorrenti Associazioni non possono essere state direttamente riguardate dalle contestate omissioni*” si vuole affermare che al contrario di quanto sopra sostenuto dal Collegio oramai è pacifica la tesi secondo la quale le associazioni ambientaliste in quanto tali hanno diritto al risarcimento del danno ambientale quando questo offende un diritto patrimoniale oppure un diritto morale del sodalizio, identificato quest'ultimo in un interesse ambientale storicamente e geograficamente circostanziato che il sodalizio ha assunto come proprio scopo statutario. E' evidente, per esempio, che quando il danno ambientale consista nella contaminazione del terreno, solo l'ente territoriale potrà pretendere un risarcimento rapportato alle operazioni di decontaminazione e di ripristino che istituzionalmente competono all'ente territoriale medesimo solo i privati proprietari

dei terreni contaminati potranno pretendere il risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento delle risorse naturali del terreno (es. per mancanza o per inutilizzabilità dei raccolti); **mentre i danni alla salute conseguenti alla contaminazione potranno essere richiesti solo dalle persone fisiche concretamente danneggiate nella loro integrità fisica o psichica.** Su questa linea, nella misura in cui il danno alla proprietà o alla salute colpisca interessi collettivi, oltre che individuali, saranno le associazioni rappresentative degli interessi collettivi a poter richiedere un risarcimento commisurato alla specifica lesione di questi interessi. Spetterà quindi alla prudente valutazione del giudice identificare i profili di danno deducibili dai singoli attori della pretesa risarcitoria, al fine di quantificare il risarcimento ad essi spettante ...” Cass. Sez. III n. 33887 del 9 ottobre 2006.

E' noto che la legittimazione a ricorrere innanzi il Giudice amministrativo delle associazioni ambientaliste iscritte nell'elenco di cui all'**art. 13 della legge n. 349 del 1986** trova la sua fonte direttamente nella legge (art. 18, comma 5, a tenor del quale «Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi»), e non abbisogna quindi di alcuna verifica da parte del Giudice.

Inoltre, ormai da diversi anni, la giustizia amministrativa è costante nel riconoscere la legittimazione *ex lege* delle associazioni ambientaliste cui si riferiscono gli artt.13 e 18 comma 5 della legge 349/1986, non solo nel caso di atti inerenti la materia ambientale “in senso stretto”, ma anche per quelli che, in senso lato, “*incidono sulla qualità della vita in un dato territorio*”. (Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2011, n. 2329, e Consiglio Stato, sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5365; e ancora, *ex multis*, anche T.A.R. Campania, Napoli, 3 maggio 2018, n. 2964; e, più risalente, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 20 novembre 2001, n. 679). Inoltre, si può evidenziare la sentenza (Cons. St, sez. IV, **11 aprile 2023 n. 3639**) secondo la quale la legittimazione ad agire delle Associazioni ambientaliste non può

essere limitata alle sole ipotesi normativamente previste (artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349; artt. 309 e 310 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ma anche al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore.

Costituisce quindi *ius receptum* nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ai Comitati spontanei e/o alle Associazioni di cittadini nei confronti provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere collettivo, debbono concorrere le seguenti condizioni che in effetti le odierne ricorrenti esaudiscono : a) deve sussistere una previsione statutaria del Comitato o della Associazione che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell'Ente; b) il Comitato o l'Associazione deve dimostrare di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono l'attività di tutela degli interessi collettivi; c) il Comitato o la Associazione devono dimostrare di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non debbono essere stati costituiti al solo scopo di procedere alla impugnazione di singoli atti e provvedimenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2018 n. 1838; sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640).

Pertanto, si contesta la parte della sentenza secondo la quale *“reputa il Collegio che in assenza di una previsione normativa non possa essere ammessa nel caso di specie (inerente un'azione risarcitoria ex art. 30 del c.p.a.) la legittimazione attiva delle due associazioni ricorrenti”* in quanto oltre a richiamare gli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 anche l'art 310 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e **per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del**

medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.

Infine, si vuole sottolineare che il Codacons in virtù dei propri fini statutari e delle attività svolte a difesa dell'ambiente è associazione di protezione ambientale riconosciuta, con d.m. n.109/95 del 17.10.95, ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del ministero dell'ambiente, nonché ai sensi del d. lgs. 152/06. -che la tutela ambientale e sanitaria riconosciuta al Codacons è infatti obiettivo essenziale dell'associazione la quale si è formalmente impegnata a perseguire tale finalità attraverso il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato sempre al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone attraverso l'applicazione del principio di prevenzione, e attraverso la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della pubblica amministrazione ed in particolare dell'art. 32 della costituzione. A tal fine il Codacons può agire giudizialmente, disgiuntamente o congiuntamente ad una o più delle associazioni aderenti" (art. 5 dello Statuto del Codacons); Nel caso in questione il Codacons agisce insieme con l'Associazione Articolo 32. - Articolo32 è associazione anch'essa che agisce a tutela dei consumatori.

L'interesse ad agire dell'Associazione Articolo 32 interveniente unitamente al Codacons è, dunque, ricondotto alle finalità statutarie, comprendenti, in particolare, la tutela della salute pubblica, nonché la cura degli interessi collettivi dei consumatori/utenti.

In tal senso infatti l'associazione svolge la propria attività al fine principale di garantire e prestare la migliore tutela possibile del "diritto alla salute" in termini di generalità e di globalità: la "salute" dovrà pertanto intendersi in un'ampia accezione poiché il mantenimento di uno stato di completo benessere psicofisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l'uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, anche preminente interesse della collettività per l'impegno ed il ruolo che l'uomo

stesso è chiamato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società civile.

Una delle principali finalità dell'Associazione, è proprio quella di tutelare il diritto alla salute quale "diritto a un ambiente salubre" giacché, il diritto alla salute dell'individuo assume anche un contenuto di socialità e di sicurezza per cui oltre che come diritto alla vita e alla incolumità psico-fisica si configura come diritto all'ambiente salubre, mediante l'eliminazione delle fonti patogene ambientali, relative ad inquinamento chimico, radioattivo, acustico, visivo, psichico, con o senza effetti dannosi sulla integrità psico-fisica.

Alla luce di quanto su esposto, pertanto, sul presupposto che il diritto ad un ambiente salubre è riconosciuto sulla base del combinato disposto dagli art.32, 9 e 2 Cost., la medesima Associazione è legittimata unitamente al Codacons ad agire in giudizio anche in considerazione del fatto che il diritto all'ambiente salubre è assimilabile a quella propria dei diritti fondamentali e inviolabili della persona umana tutelati sia in forma individuale sia in forma collettiva (Corte Costituzionale con le Sent.n. 641/1987 e 399/1996; Cass. Sezioni Unite n.5172/1979).

C) Sul mancato assolvimento dell'onere probatorio delle ricorrenti

Nel punto 18 e ss della sentenza di cui si chiede oggi l'annullamento, viene ritenuta infondata la richiesta risarcitoria delle ricorrenti sulla base della mancata esatta allegazione probatoria del danno patito. In specie, "*...Venendo quindi al caso di specie – acclarato che nessuno degli odierni ricorrenti persone fisiche lamenta ancora una concreta lesione del diritto alla salute, e tenuto conto del fatto che il danno non patrimoniale di cui si chiede il risarcimento è il c.d. patema d'animo individualmente sofferto per "paura di ammalarsi" – in ossequio ai principi sopra evocati ciascun ricorrente avrebbe dovuto fornire una concreta, individualizzata e circostanziata allegazione ed enunciazione del*

proprio specifico patema, nonchè dell'incidenza che esso ha avuto sulla sua sfera individuale e relazionale."

L'infondatezza della domanda risarcitoria è stata ritenuta tale, dal Collegio in primo grado, in particolare, sotto il profilo dell'*an* dei danni. Ancor prima, lo stesso Collegio ha inquadrato i danni lamentati dagli odierni ricorrenti in un'unica grande categoria individuata nella "*libertà di autodeterminazione dell'individuo in tesi pregiudicata dalla "paura di ammalarsi" innescata dalle colpevoli inerzie di dette Amministrazioni*, dopodiché, lo stesso Collegio ha ritenuto i danni conseguenti da tale paura "*meramente ipotetici, potenziali e inattuali*" e sulla scorta, di quanto sancito dalle Sezioni Unite di Cassazione (SS UU, Sent. n. 26972/2008) in ordine alle tre voci di danno non patrimoniale astrattamente suscettibili di risarcimento, li ha ritenuti non riconducibili e non dimostrabili alla luce della classificazione operata dal supremo Consesso.

Alla luce degli approdi giurisprudenziali più recenti, proprio sulla scorta dell'orientamento del 2008 della Corte di Cassazione, si è assistito alla progressiva accentuazione della finalità riparatoria del macrosistema della responsabilità civile, che impone di considerare, ai fini della tutela, tutte le istanze del danneggiato, in relazione sia alle tradizionali fattispecie generatrici di danno, sia in relazione alle nuove forme risarcitorie emergenti. La riserva di legge di cui al contenuto dell'art. 2059 c.c. riceve una decisa attenuazione, non facendo più esclusivo riferimento al diritto alla salute né tantomeno ai diritti lesi a causa della commissione di una fattispecie di reato. L'art. 2 della Costituzione – norma di cornice del danno non patrimoniale – inizia ad assumere significati concreti e tangibili attraverso l'aggiornamento costante della lista dei diritti ritenuti fondamentali in un particolare periodo storico ed in un preciso contesto sociale. Non rappresentando un *numerus clausus*, l'insieme dei diritti involabili, ad oggi, viene costantemente rivisto ed aggiornato dalla Giurisprudenza, tenendo conto delle esigenze dei consociati e della loro sensibilità, dando vita ad un sistema atipico

ma non sconfinato, di effetti pregiudizievoli, poiché non rientranti in quel minimum di sopportazione richiesto dall'ordinamento, per il vivere sereno tra consociati.

Negli ultimi anni si è assistito, soprattutto da parte della giurisprudenza di merito, ad un ampliamento dell'ambito di tutela del "valore uomo" la cui sfera di interessi, qualora si traduca in una violazione di diritti costituzionali, lesi da fatto illecito di terzi, viene garantita e tutelata, indipendentemente dall'accertamento di una lesione, sia fisica che psichica, accertabile medicalmente.

La giurisprudenza ha riconosciuto piena dignità anche al "danno da pericolo per la propria salute", il quale deriva dal timore di poter contrarre una malattia per via del contatto con sostanze nocive.

Il danno da paura di ammalarsi rappresenta una particolare specie di danno morale, spettante in ragione del patema e del turbamento provati per il sospetto di malattia futura, correlata al maggior rischio dovuto all'esposizione a sostanze tossiche o, comunque, ad ambienti non salubri. Secondo la più recente giurisprudenza, il danno da paura di ammalarsi è indipendente da quello biologico e, pertanto, va risarcito a prescindere dall'effettiva lesione del diritto alla salute. Sull'assunto che la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola del più "probabile che non" (Cass. 17334/2012, *ex multis* Cass. Sez. Lav. n. 19270/2017).

Tale categoria di danno, secondo costante e consolidata giurisprudenza, ben può essere provata per presunzioni, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 11001/2003; Cass. n. 13754/2006; Cass. n. 8546/2008) e (Cass. civ. Sez. III, ord. 12 aprile 2011 n. 8421; Cass. civ. Sez. III, 10 maggio 2018 n. 11269). Da diversi anni ormai, la giurisprudenza nazionale ha mostrato una certa sensibilità per tale categoria di danno, che prescinde totalmente da quello biologico. La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che, in alcuni casi, la persona può non subire danni alla salute ma soffrire comunque di un concreto e tangibile peggioramento della qualità

della propria vita a causa dell'illecito subito. La Cassazione, nella sentenza n.7513 del 2018, ha ribadito che il danno non patrimoniale, anche se non conseguente ad una lesione alla salute, va comunque risarcito quando lede altri interessi e valori protetti dalla Costituzione, a seguito di attenta ed approfondita istruttoria.

Da quanto detto deriva la piena risarcibilità del danno non patrimoniale così come chiesto nel caso di specie.

In merito alla traduzione in termini monetari del danno non patrimoniale, si rileva che è affidato al Giudicante il compito di una valutazione avente carattere equitativo. Essa appare usualmente fondata sull'applicazione concreta dell'art. 1226 c.c., che attiene alla quantificazione del danno e non già all'individuazione, applicandosi in caso di impossibilità o estrema difficoltà di prova nel suo preciso ammontare.

L'equo apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità purchè non sia inficiato da errori logici e giuridici, nel senso che il Magistrato è tenuto a fornire congrue ragioni del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento, indicando gli elementi a tal fine valorizzati (S.C. 20.10.1998 n. 10405), il che non sta a significare dover fornire elencazione particolareggiata di ciascuno degli elementi in base a cui ha tratto la propria decisione, essendo all'uopo sufficiente dimostrare di aver tenuto presenti tutti i dati di fatto acquisiti al processo (S.C. 11.02.1987 n. 1499).

“La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria” (Cass. 19.05.2010 n. 12318).

In tal senso, già la Corte d'Appello di Milano Sez. II civ. Sent. n. 2305 del 14 febbraio 2003, in ordine alle conseguenze nocive dell'inquinamento acustico sulla salute umana e sull'ambiente, ha accolto la domanda di una coppia di coniugi che avevano proposto

una domanda di risarcimento del danno esistenziale da inquinamento ambientale per l'asserita intollerabile rumorosità di alcuni impianti attigui alla loro abitazione, nonostante il danno biologico fosse stato escluso dalla ctu medico-legale poiché non accertabile medicalmente. La Corte di Appello ha confermato la statuizione risarcitoria del Tribunale, "sul presupposto che costituisca nozione di comune esperienza che rumori che superino la soglia della normale tollerabilità con carattere continuativo (e non saltuario o occasionale) determinano stress, nervosismo, irascibilità, ossia una sensazione di malessere ed un'alterazione dell'equilibrio psico-fisico che, pur senza qualificarsi come vero e proprio danno biologico (effettiva menomazione dell'integrità psico fisica soggetta all'onere della prova) può considerarsi comunque una lesione del diritto alla salute ed alla serenità domestica, suscettibile di risarcimento". E che, dunque, sebbene ci si trovi di fronte ad un danno di natura psichica, che non è direttamente percettibile dal Giudice e di difficile valutazione in mancanza di un accertamento medico-legale che ne attesti l'esistenza, non si può disconoscere l'effettività del danno, ove provato o anche solo accertato.

La Corte di Appello ha rimarcato l'importante principio che il danneggiato ha diritto al ristoro integrale di tutte le conseguenze pregiudizievoli conseguenti a fatto illecito lesivo dell'ambiente.

È, infatti, la lesione della personalità del soggetto che è suscettibile di tutela, che va tutelata ogni qual volta si configuri un ostacolo alla realizzazione della libertà individuale o una alterazione della manifestazione della personalità, tutelata costituzionalmente ex articolo 2 Costituzione. Anche in altri ordinamenti europei vi sono state aperture in questo senso mediante il riconoscimento di figure di danno non patrimoniale, svincolate dalla lesione di situazioni giuridiche patrimoniali e legate al peggioramento della qualità della vita o alla vita di relazione: si pensi al "Prejudice physiologique" del sistema francese, o al "pain and suffering" del sistema inglese. Più di recente, In tal senso si rinvencono degli utili riscontri anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha accolto delle richieste di risarcimento per danno ambientale

attraverso il riconoscimento della lesione di un diritto fondamentale tutelato dalla Convenzione all'art. 8, ovvero il diritto al rispetto della vita privata e familiare. (Cfr. Lopez Ostra c. Spagna (n. 16798/1990); Guerra e altri c. Italia (n. 14967/1989); Taskin e altri c. Turchia (n. 46117/1999); Oneryildiz c. Turchia (n. 48939/1999); Fadeyeva c. Russia (n.55723/2000); Giacomelli c. Italia (n. 59909/2000); Martinez Martinez e Maria Pino Manzano c. Spagna (n.61654/2008).

Alla luce delle dedotte argomentazioni, questa difesa, considerato l'arco temporale di intollerabilità dei livelli di sfornamento dei livelli consentiti, della loro intensità, e soprattutto la costante durata (almeno nell'intero arco della giornata), ritiene che debbano essere valutate le conseguenze e i pregiudizi di tipo non patrimoniale, in senso ampio, secondo i criteri di equità, subito dalle danneggiate al proprio diritto di vivere in un ambiente salubre.

D) Sull'esatta interpretazione ed applicazione del principio enunciato dalla Corte di Giustizia nella causa C/61/2021

L'ultimo punto dell'impugnata sentenza inoltre, ha confermato l'infondatezza della domanda di risarcimento danni azionata nei confronti del Ministero dell' Ambiente, non soltanto sotto il profilo dei danni conseguenza, per mancanza dell'allegazione probatoria, ma anche sotto il profilo dell'*an* della condotta lesiva posta in essere dalla resistente, per mancanza dei diritti individuali direttamente riconosciuti ai singoli dalle disposizioni euro-unitarie in materia di inquinamento atmosferico e azionabili dinanzi al Giudice nazionale, richiamando il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-61/21. Il Collegio di prime cure infatti, ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria di parte ricorrente sull'erroneo convincimento che la stessa domanda avanzata dalle ricorrenti, trovi il suo fondamento nell'asserita violazione della direttiva europea (su tutte, la direttiva 2008/50 CE).

Orbene, premesso e considerato il suddetto principio di diritto, con specifico riferimento all'inquinamento atmosferico, affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza pubblicata in

data 22 dicembre 2022 nella causa C-61/21, ciò che, con il presente atto di appello, si chiede sia scrutinato da codesto ill.mo Consesso adito, in riforma dell'impugnata sentenza invero, è il riconoscimento del legittimo interesse delle ricorrenti all'esercizio dell'attività provvedimento amministrativa in materia di inquinamento ambientale omessa.

A tal riguardo invero, sebbene le direttive in questione non conferiscano un diritto individuale ai cittadini, in ogni caso attribuiscono un potere all'amministrazione al fine del perseguimento dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente. Tale conclusione (e non poteva essere diversamente) non è stata posta in dubbio dalla sentenza della Corte di Giustizia citata dalla sentenza impugnata. Questa, infatti, ha sostanzialmente affermato che, se la direttiva 2008/50/CE e le direttive precedenti non hanno la funzione di attribuire un diritto ai singoli, essendo unicamente rivolte alla protezione della salute della comunità umana e dell'ambiente nel suo complesso, prevedono tuttavia obblighi sufficientemente chiari e precisi nel definire il risultato che gli Stati membri devono raggiungere ed assicurare. Attribuendo un potere pubblico, pertanto, fanno senza ombra di dubbio sorgere, nel nostro ordinamento interno, un corrispondente interesse legittimo nei soggetti incisi dall'esercizio di quel potere, e in questo caso quindi in tutti i cittadini esposti all'inquinamento di cui si tratta. Interesse legittimo che, come anticipato al punto A), è pacificamente risarcibile in base all'art. 30 cpa (ed era altrettanto risarcibile prima dell'introduzione della norma citata sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale).

Ed infatti in una concezione moderna, più conforme all'ideale dello Stato di diritto, potere amministrativo ed interesse legittimo possono essere ricostruiti come i termini dialettici di una relazione giuridica bilaterale finalizzato all'emanazione di un provvedimento amministrativo e che poi talvolta prosegue anche successivamente, dando origine ad un rapporto di durata. La relazione giuridica che si instaura tra il privato e l'amministrazione è caratterizzata da due situazioni soggettive

entrambe attive: il potere dell'amministrazione e l'interesse legittimo dei soggetti incisi dall'esercizio di quel pubblico potere. Infine, nel rispetto del principio della certezza del diritto, e dunque del principio di legalità, non dovrebbe trascurarsi il dato normativo che, sebbene posto nella disciplina del codice del processo amministrativo, appare abbastanza chiaro nel richiamare concetti impiegati nel codice civile in materia di responsabilità extracontrattuale, si allude, evidentemente, agli artt. 7 e 30 c.p.a., che garantiscono *“uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione”* (sent. 6 luglio 2004, n. 204).

PQM

Piaccia all'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 19387/2023 quivi impugnata per tutto quanto esposto in narrativa, ed in particolare si insiste nell'accertare e dichiarare la responsabilità e, per l'effetto, condannare i resistenti Ministeri, in persona dei Ministri p.t., i Comuni resistenti in persona dei Sindaci p.t. al risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente subito dagli abitanti odierni ricorrenti da valutarsi in via equivativa nella somma €. 2000,00 procapite, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato, per questo sconta un contributo unificato pari ad Euro 1.300,00 e che l'istante associazione è esente ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 D.P.R. n. 115/2002 e 27bis, tab. B D.P.R. n. 642/1972.

Si depositano i seguenti allegati:

0. sentenza n. 19387/2023 pubblicata il 21/12/2023 e notificata in data 28.12.2023;

1. Statuto Codacons;
2. Decreto Ministero Sviluppo economico del 30.12.2022;
3. UTG Roma iscrizione registro persone pubbliche;
4. Nota Ministero Lavoro Politiche Sociali iscrizione registro ASS.;
5. Nota Avvocatura Distrettuale Torino esenzione pagamento;
6. Registro esenzione bolli;
7. Riconoscimento Associazione Ambientalista Codacons.

Roma, 26.02.2024

Prof. Avv. Carlo Rienzi

Avv. Gino Giuliano

Avv. Marco Ramadori

